



Ministero per i Beni e le Attività Culturali

SOPRINTENDENZA PER I BENI
ARCHITETTONICI E PAESAGGISTICI
DI SALERNO E AVELLINO
VIA TASSO, 46
84121 SALERNO
TEL. 089 318174 – FAX 089 318120
mbac-sbap-sa@mailcert.beniculturali.it
sbap-sa@beniculturali.it

26 OTT. 2012

Salerno
Al Comune di Salerno
Staff del Sindaco
Via Roma, 1
SALERNO

Al Comune di Salerno
Settore Urbanistica
Via Roma, 1
SALERNO

e, p.c. Alla Direzione Regionale
della Campania
per i Beni Culturali e Paesaggistici
Castel dell'Ovo
Via Eldorado, 1
NAPOLI

c.a. Direttore Dott. Gregorio Angelini
FAX 081 7645305

Prot. N. 29955 Allegati.....
Cl. 34.19.04/13

Risposta al Foglio del.....
Div Sez. N.....

Oggetto : Salerno – Proposta di “Sistemazione e realizzazione parcheggi in Piazza Cavour” –
VERIFICA DELLE NORME DI TUTELA PER LA VIA LUNGOMARE TRIESTE

Premesso che:

- con nota n. 215398 del 16.11.2011 il Comune di Salerno ha indetto una Conferenza dei servizi relativamente alla proposta presentata ai sensi dell'art. 153 – comma 19 – del d.to leg.vo 163/2006 dalla società “Vittorio Forte Costruzioni Generali s.r.l. e La Fenice Immobiliare s.r.l.” per la “Sistemazione e realizzazione di parcheggi in Piazza Cavour” seduta stabilita per il giorno 06.12.2011;
- ai fini della Conferenza dei Servizi questa Soprintendenza, con nota n. 31227 del 06.12.2011, esprimeva parere negativo alla proposta progettuale oggetto della stessa;
- alla Conferenza dei Servizi partecipava anche la Direzione Regionale in quanto si prevedeva la competenza anche della Soprintendenza per i Beni Archeologici;
- dal verbale della Conferenza dei Servizi n. 3 si apprendeva che essa era stata indetta quale attività “preliminare” finalizzata alla richiesta rivolta alle amministrazioni ed enti invitati ad “esprimersi sul progetto preliminare al fine di indicare quali siano le condizioni per ottenere, sul progetto definitivo, le intese, i pareri, le concessioni, le autorizzazioni, le licenze, i nullastanti e gli assenti richiesti dalla normativa vigente”;
- dallo stesso verbale si rilevava, altresì che, a fronte del parere negativo espresso da questa Soprintendenza, la Conferenza deliberava di richiedere alla stessa “di indicare gli elementi che consentano il superamento del parere negativo”;

- per le circostanze sopra citate la società proponente l'intervento, con nota n. 12.12.2011 trasmetteva a questa Soprintendenza una nuova proposta progettuale;
- a fronte di tale nuova proposta questa Soprintendenza verificava che con essa venivano rimossi alcuni dei motivi ostativi che avevano determinato il parere negativo e si dichiarava disponibile, con la nota n. 32656 del 19.12.2011, ad esaminare più approfonditamente le proposte progettuali rielaborate nella ricerca della soluzione maggiormente compatibile con le particolari condizioni e peculiarità, non solo paesaggistiche, che l'area individuata riveste "per il contesto ormai consolidato della zona";
- in data 03 gennaio 2012 la società proponente inviava ulteriori grafici integrativi;
- in riferimento alla convocazione di una ulteriore seduta della Conferenza dei Servizi per il giorno 17 gennaio 2012, la Direzione Regionale con nota n. 81 del 03.01.2012 ha richiesto a questa Soprintendenza un proprio parere istruttorio;
- questa Soprintendenza ha riscontrato alla succitata richiesta con la nota istruttoria n. 1070 del 12.01.2012 con la quale già si ravvisavano alcune incongruenze sulla esatta definizione delle norme di tutela che insistevano sull'area in oggetto e, più in particolare, dalla verifica tra quanto desunto dalle cartografie comunali (cosiddetta "Carta dei Vincoli" e le tavole del P.U.C. vigente) con i provvedimenti di tutela emessi dal Ministero; pertanto, evidenziava che il parere negativo espresso con nota n. 31227 del 06.12.2011 era da considerarsi nell'ipotesi di vigenza dell'art. 136 – comma 1, lett. b) – del d.to leg.vo n. 42/04; mentre, nell'ipotesi di vigenza di provvedimenti di tutela paesaggistica oppure, volendo anche presupporre la sussistenza delle disposizioni di cui all'art. 45 dello stesso dispositivo di legge, si rinviava alla necessità espressa con la nota n. 32656 del 19.12.2011 di acquisire ulteriori approfondimenti grafici e progettuali. A tale ultima nota di questa Soprintendenza si è poi riferita la stessa Direzione Regionale in sede di seduta della Conferenza dei Servizi del 17.01.2012 con la propria nota n. 781 del 17.01.2012;
- la Direzione Regionale, in sede di seduta della Conferenza dei Servizi del 17 gennaio 2012, rimetteva agli atti della Conferenza stessa il parere interlocutorio espresso da questa Soprintendenza con nota n. 32656 del 19.12.2011, come si legge nella nota n. 781 del 17.01.2012 che la Direzione Regionale ha inviato al Comune di Salerno e acquisita agli atti della stessa Conferenza dei servizi: pertanto, tale valutazione è da ritenersi come posizione ufficiale assunta dagli uffici territoriali del Ministero per i B.A.C.;
- sempre in data 03 gennaio 2012 sono pervenuti ancora a questa Soprintendenza da parte della società proponente, ulteriori elaborati integrativi al progetto trasmesso a dicembre 2011: l'esito dell'esame di tali elaborati si riscontrava con la nota n. 2953 del 30 gennaio 2012, indirizzata al Comune di Salerno, con la quale, in sostanza, si ribadiva il parere interlocutorio del 19 dicembre 2011 (n. 32656), rimarcando la necessità di esaminare un progetto definitivo più ampio ed esaustivo ed esprimendo una valutazione della proposta progettuale positiva rispetto alla precedente, valutazione questa sempre intesa riferendosi all'art. 45 del d.to leg.vo n. 42/04.

Le premesse innanzi esposte in maniera dettagliata sono da ritenersi necessarie per meglio esplicitare le ulteriori verifiche che sono state esperite per approfondire e definire la effettiva situazione delle norme di tutela insistenti nell'area interessata.

Infatti, conclusasi questa fase incalzante di trasmissione di atti, richieste di pareri, trasmissione di valutazioni istruttorie per la Conferenza dei Servizi, si è ritenuto necessario effettuare specifiche verifiche e raffronti con gli atti ministeriali per cercare di chiarire i vari dubbi emersi precedentemente.

Anche allo scopo di verificare l'esatta definizione delle disposizioni di tutela paesaggistica presenti sulla fascia del litorale cittadino identificata come la Via Lungomare Trieste e riportata nella cosiddetta "Carta dei Vincoli" elaborata dal Comune di Salerno ed approvata con Delibera G.C. n. 3748 del 23.12.1996, è stata richiesta agli uffici urbanistici del Comune di Salerno la documentazione amministrativa in base alla quale si è pervenuti a perimetrare la Via Lungomare Trieste apponendo nella legenda la dicitura "parchi, ville e giardini di non comune bellezza (legge 1497/39, art. 1 co.2)", atteso che tale tipologia di dispositivo di tutela andava decretato (allora come attualmente) da questo Ministero e non dagli enti territoriali.

Tale richiesta è apparsa ancora più opportuna in rapporto ad ulteriori elementi contraddittori riscontrati, quali: la zona bianca che appare per l'area della Piazza Cavour, nonché la non corrispondenza delle diciture riportate dalle cartografie allegata al PUC di Salerno con la "Carta dei Vincoli" ufficialmente approvata.

In data 12 ottobre 2012 gli uffici urbanistici comunali hanno trasmesso a questa Soprintendenza:

- stralcio della "Carta dei Vincoli";
- copia del verbale di deliberazione del Consiglio Comunale n. 230 del 13.10.1972 con allegato planimetrico;
- copia del verbale di deliberazione del Consiglio Comunale n. 71 del 18.12.1989 con allegato planimetrico.

Visti gli atti sopra citati si deve dedurre che il primo atto con il quale l'Amministrazione comunale di Salerno ha provveduto alla zonizzazione della città è quello di cui alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 230 del 13.10.1972; al di là di quanto viene descritto nel testo del verbale della deliberazione, sembra essere rilevante la planimetria ad essa allegata che viene definita "Delimitazione dei centri edificati ai sensi dell'art. 18 della legge 22.10.1971 n. 865". Relativamente alla zona della città che interessa, la suddetta planimetria delimita l'edificato verso il mare seguendo i fabbricati della Via Lungomare Trieste fino alla corrispondenza con l'incrocio della traversa di Via Mazza dove la linea della perimetrazione arretra sulla Via Roma, continuando lungo tale arteria fino alla traversa di Via Antica Corte, in corrispondenza della quale, seguendo il Palazzo Natella, ritorna sulla Via Lungomare Trieste. Secondo tale perimetrazione sia la Via Lungomare Trieste che la piazza Cavour con le aiuole prospicienti la Via Roma e fino alla corrispondenza di Via Antica Corte sono da intendersi escluse dalla delimitazione di "Centro abitato" così come inteso dall'art. 18 della legge 22.10.1971 n. 865.

La stessa planimetria riporta anche la delimitazione del "Centro Storico come determinato dal P.R.G. approvato con D.P.R. il 04.02.1965": questa delimitazione (che è da assimilarsi alla zona territoriale omogenea "A" ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile 1968 n. 1444), per il versante prospiciente il mare, segue la Via Roma e, quindi, risulta ancora più arretrata rispetto a quella del "centro edificato" di cui all'art. 18 della legge n. 865/71.

Tale circostanza va ora rapportata a quanto definito dall'art. 142 – comma 2 – del d.to leg.vo n. 42/04 laddove definisce le aree per le quali non si applicano le disposizioni di tutela paesaggistica: le aree escluse sono quelle che alla data del 06 settembre 1985:

- erano delimitate negli strumenti urbanistici ai sensi del D.M. 02 aprile 1968 n. 1444 come zone territoriali omogenee A e B;

- ricadevano nei centri edificati perimetrati ai sensi dell'art. 18 della legge 22 ottobre 1971 n. 865;
- la zona che interessa non risulta ricompresa in piani pluriennali di attuazione, secondo quanto si legge nel testo del verbale della deliberazione del Consiglio Comunale n. 230 del 13.10.1972.

Inoltre, la delimitazione della zona "4°" e "4B" contenuta nella deliberazione del Consiglio Comunale n. 71 del 18.12.1989 di approvazione della variante al P.R.G. che sembra riportare il limite della zona "A" prevista dall'art. 2 del D.M. 02.04.1968 n. 1444 non risponde al limite fissato dal comma 2 dell'art. 142 del Codice dei Beni Culturali in quanto successiva alla data del 06 settembre 1985.

Sulla scorta di quanto sopra evidenziato dalla consultazione degli atti comunali si deve, innanzitutto, invitare codesto Comune a modificare le cartografie (Carta dei Vincoli, allegati grafici al PUC ed a tutti gli altri strumenti urbanistici) che riportano le varie tipologie di norme di tutela paesaggistica, sia per evitare errate interpretazioni, sia per rispondere ai compiti affidati dalle leggi regionali di sub delega ai comuni quali enti preposti alla tutela paesaggistica.

Relativamente, poi, al progetto presentato dalla società proponente il 12 dicembre 2011 ed integrato il 03 gennaio 2012 rispetto al quale questa Soprintendenza ha espresso pareri interlocutori ed endoprocedurali (nota n. 32656 del 19.12.2011; n. 1070 del 12.01.2012; n. 2953 del 30.01.2012) si deve precisare che le stesse erano sempre espressi nell'ipotesi di verifica dei requisiti stabiliti dall'art. 45 del d.to leg.vo n. 42/04.

E' utile precisare che anche le prescrizioni di tutela indiretta di cui al citato art. 45 vanno applicate secondo una specifica procedura stabilita dai successivi artt. 46 e 47 il cui avvio sarà proposto da questa Soprintendenza alla Direzione Regionale in occasione della riunione della prossima commissione appositamente istituita.

Chiarito, con quanto sopra verificato, che l'area interessata è, a questo punto, oggetto innanzitutto di tutela ai sensi dell'art. 142 del d.to leg.vo n. 42/04 (comma 1, lett. b), è evidente che l'intervento deve seguire la procedura dettata dall'art. 146 della stessa legge per l'acquisizione dell'autorizzazione paesaggistica e, pertanto, gli esiti della Conferenza dei Servizi, laddove la stessa si sia conclusa, sono da ritenersi inefficaci in quanto carenti di un requisito sostanziale ed obbligatorio quale è quello dell'acquisizione dell'autorizzazione paesaggistica.

Il Soprintendente
Gennaro Miccio

